

COMUNE DI MONTEREALE  
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA SISMA

Registro cronologico area sisma n.6 del 17-03-020

Registro generale n. 169

-----

Oggetto: PAR FSC ABRUZZO 2007/2013. REALIZZAZIONE DI UNA  
STRUTTURA POLIVALENTE NELLA FRAZIONE DI CESAPROBA.  
VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIEN=  
TALE STRATEGICA EX ART. 12 D.LGS. 152/06 E S.M.I.

-----

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DELL'AREA SISMA

**Premesso che:**

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 04 aprile 2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.33 del 20/03/2019;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n°8 del 04 aprile 2019 è stato approvato, ai sensi dell'art.174, comma 3, del d.Lgs.n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 31 luglio 2019, è stata approvata la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 30/03/2019 e la variazione del programma biennale servizi e forniture;

**Dato atto che:**

- la Giunta Regionale, Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, Servizio Beni e Attività Culturali della Regione Abruzzo con nota prot. RA/0108379 acquisita con protocollo generale del Comune di Montereale n. 2750 del 17/04/2019 comunica che in riferimento alla riprogrammazione delle risorse del PAR FSC Abruzzo 2007-2013, effettuata con D.G.R. n.102 del 07/02/2019 l'intervento di "Realizzazione di una struttura polivalente" nel Comune di Montereale è stato inserito nella Linea d'Azione I.3.3.a per un importo di € 250.000,00;

**Considerato che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 adottata in data 28 ottobre 2019 è stato fornito indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica per la valutazione di fattibilità dell'intervento nell'area individuata al foglio 80 particella 39;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.106 adottata in data 20 novembre 2019 è stata disposta l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 14 del DPR 207/2010 per l'intervento di "Realizzazione di una struttura polivalente nella frazione di Cesaproba" redatto dall'Ing. Antonio Longo per un importo complessivo di €.250.000,00, come da quadro economico di seguito riportato:

<b>A. Importo lavori:</b>		
A.1. Importo lavori.....€	185.000,00	
<b>A. Totale importo lavori e oneri della sicurezza.....€</b>		<b>185.000,00</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1. Spese Tecniche:		
B.1.a. Progettazione.....€		
B.1.b. Direzione lavori.....€		
B.1.c. Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione.....€		
A sommare B.1.....€		14.800,00
B.1.d. Collaudo.....€		939,55
B.1.e. Certificazione energetica.....€		347,76
B.1.f. Relazione geologica e indagini GEO.....€		3.722,91
B.1. Incentivo ex art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di A).....€		3.700,00
B.2. spese variazioni catastali, spostamento sottoservizi, verifica archeologica preliminare, espropri ..... €.		17.664,79

B.3. INARCASSA su incarico esterno pari al 4% di B.1.a.b.c.d.e. ....€	643,49
B.3. Contributo previdenziale su incarico esterno pari al 4% di B.1.f.....€	148,92
B.4. Importi I.V.A.	
B.4.a. Imp. I.V.A. al 10% per lavori su "A".....€	18.500,00
B.4.a. Imp. I.V.A. al 22% su spese tecniche B.1+B.3.....€	4.532,58
B.4. a sommare.....€	23.032,58
<b>B. Totale somme a disposizione dell'amministrazione.....€</b>	<b>65.000,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B).....€</b>	<b>250.000,00</b>

**Dato atto, altresì, che:**

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27giugno 2001 ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sul territorio sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. ha recepito nella normativa italiana la direttiva 2001/42/CE;
- l'art. 11 comma 3 del DLgs. 152/2006 prevede che *“La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”*;
- la Circolare esplicativa prot. n. 19565 del 31/07/2008 della Direzione Parchi Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo, avente ad oggetto *“Competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Chiarimenti interpretativi”*, ha chiarito che, nel caso di procedura di approvazione di Piani e Programmi di Competenza Comunale il Comune assume la duplice veste di Autorità Competente e Autorità Procedente;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 adottata in data 28 ottobre 2019, oltre a fornire indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica per la valutazione di fattibilità dell'intervento nell'area individuata al foglio 80 particella 39, è stato individuato il Responsabile dell'Area Sisma quale autorità competente per le procedure di cui al DLgs. 152/2006 e s.m.i.;

**Considerato che:**

- in data 27 novembre 2019 è stato trasmesso al Comune di Montereale - Area Lavori Pubblici ed Urbanistica, Autorità Procedente/Proponente - il Rapporto Ambientale di cui all'art.13 del D.Lgs 152/2006, redatto dall'Ing. Ivo Carloni, in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. dell'intervento in oggetto, comportante la variazione urbanistica dell'area ai sensi dell'art.19 del DPR 327/01;
- in pari data è stato acquisito dal Responsabile dell'Area Sisma, quale Autorità competente ai sensi del D.Lgs 152/06, il Rapporto ambientale di cui al punto precedente;

- con nota Prot. n. 8615 del 26 novembre 2019 è stata trasmessa copia del Rapporto Preliminare, per l'espressione del parere di competenza ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle seguenti A.C.A.:
  - Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
  - ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila;
  - Provincia dell'Aquila - Settore Ambiente e Urbanistica;
  - ARTA Abruzzo;
  - Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;
  - Gran Sasso Acqua S.p.A.;
- dalle Autorità con competenze ambientali sono pervenuti i seguenti pareri:
  - Parere Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Codice Pratica 330808/19 del 27 dicembre 2019 acquisito al Protocollo generale dell'Ente al n.9535 del 30 dicembre 2019: parere di non assoggettabilità a VAS;
  - Parere ASL1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila emesso con Prot. n.15529/20 del 22 gennaio 2020 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n.921 del 22 gennaio 2020: parere di non assoggettabilità a VAS;
  - Comunicazione Provincia dell'Aquila - Settore Territorio e Urbanistica rimessa con nota Prot. n.30112 del 12 dicembre 2019 acquisito al Prot. n.9199 del 14 dicembre 2019 da cui si evince *“Al riguardo preme sottolineare che la peculiarità del procedimento delineato per l'appunto dall'art.19 del D.P.R. n.327/2001 consiste nel fatto che lo stesso è strettamente legato al progetto edilizio dell'opera pubblica da realizzare, di modo che la modifica allo strumento urbanistico generale è funzionale alla sola realizzazione, come in questo caso, della struttura polivalente. Ciò per dire che la ratio legis della norma consente di approvare varianti urbanistiche che si pongono come diretta conseguenza del progetto edilizio dell'opera pubblica da realizzare.”*;
  - Parere ARTA Abruzzo emesso con Prot. n.61071/2019 del 18 dicembre 2019 acquisito al Prot. n. 9309 del 18 dicembre 2019: parere di non assoggettabilità a VAS;
  - Parere Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere rimesso con nota Prot. n. 8615 del 26 novembre 2019 acquisita al Prot. n. 9133 del 11 dicembre 2019: parere di non assoggettabilità a VAS;
  - Parere Gran Sasso Acqua S.p.A. espresso con nota Prot. n.2356 del 27 febbraio 2020 acquisita al Prot. n. 2249 del 28 febbraio 2020 in cui si evidenzia: *“In merito ai vincoli di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006, non elencati nella documentazione, non risultano captazioni o prelievi di acqua destinati al consumo umano attraverso rete acquedottistica nel raggio di 200 mt; in merito allo scarico dei reflui: 1. L'area d'intervento risulta sprovvista di infrastruttura fognaria nell'arco dei 200 mt, pertanto il collegamento fino alla rete fognaria pubblica dovrà essere realizzato dal proponente con oneri a suo carico; 2. Nella documentazione prodotta non vi sono evidenze del carico generato dalla nuova attività in termini di abitanti equivalenti.*

*Dato necessario per verificare l'adeguatezza dell'attuale sistema depurativo rispetto alle nuove esigenze di cui al piano in oggetto. In caso in cui il carico generato non sia compatibile con la capacità residua dell'impianto posto a servizio dell'agglomerato, infatti, dovranno essere previsti i necessari oneri di urbanizzazione per l'adeguamento dell'impianto. Si evidenzia infine che gli elementi di cui ai punti 1 e 2 sono indispensabili per il rilascio da parte di questo Gestore sia del parere preventivo finalizzato al rilascio di concessione edilizia che dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Assimilabili a Domestiche e/o Autorizzazione Unica Ambientale";*

- la ASL1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila con comunicazione Prot. n.15529/20 del 22 gennaio 2020 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.921 del 22 gennaio 2020, esprimendo parere di non assoggettabilità a VAS, ha fornito indicazioni nella realizzazione della variante, stabilendo di tener conto nella progettazione degli impianti di quanto previsto dal D.M. del 29.05.08 e di dover applicare ogni accorgimento per evitare l'alterazione del clima acustico esistente;
- che con nota acclarata al Prot. n. 2468 del 05 marzo 2020 in riscontro alla richiesta emessa con Prot.1554 del 10 febbraio 2020 relativa alle prescrizioni adottate dalla ASL 1 con parere Prot. n.15529/20 del 22 gennaio 2020, il Progettista Ing. Ivo Carloni ha trasmesso l'elaborato EL.1.1 – Relazione Tecnica Integrativa inquinamento elettromagnetico e acustico;
- che con nota acquisita al 2467 del 05 marzo 2020 in riscontro alla richiesta emessa con Prot.2359/20 del 03 marzo 2020, il Progettista Ing. Ivo Carloni, in merito alle prescrizioni di cui alla nota della Gran Sasso Acqua S.p.A. Prot. n.2356/20 del 27 febbraio 2020 ha comunicato che il progetto della nuova struttura polivalente non prevede opere relative all'approvvigionamento idrico e allaccio alla rete fognaria comunale;

**Visti:**

- la Direttiva 2001/42 CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 27 del 9 agosto 2006 "Disposizioni in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n.148 del 19 febbraio 2007, recante "Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi regionali";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 842 del 13 agosto 2007, "Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale.";
- i pareri delle ACA di non assoggettabilità a VAS;

**Considerati:**

- l'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- i pareri pervenuti delle A.C.A. di non assoggettabilità a VAS;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "*La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*";

- ai sensi dell'art 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”*;
- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità competente entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- la tempistica individuata viene interrotta dalle richieste di integrazioni delle ACA;
- la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non prevede la consultazione del pubblico, ma solamente quella delle A.C.A.;

**Visti:**

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- L'Ordinamento Comunale degli Uffici e Servizi;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

**Considerato** che sul presente atto il Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

**Atteso che** i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**Tenuto conto** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 adottata in data 28 ottobre 2019 è stato individuato il Responsabile dell'Area Sisma quale autorità competente per le procedure di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**DETERMINA**

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al Piano Regolatore Generale per la Realizzazione di una struttura polivalente nella frazione di Cesaproba;
- di condizionare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'attuazione della Variante al Piano Regolatore Generale al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
  - attuazione di tutte le misure di mitigazione previste dal Rapporto Preliminare;
  - rispetto delle prescrizioni espresse dalla ASL1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila con nota Prot. n.15529/20 del 22 gennaio 2020 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n.921 del 22 gennaio 2020, in cui si è stabilito di tener conto nella progettazione degli

- impianti di quanto previsto dal D.M. del 29.05.08 e di applicare ogni accorgimento per evitare l'alterazione del clima acustico esistente;
- attuazione di misure di mitigazione nella fase di cantierizzazione in ordine all'emissione di gas di scarico degli automezzi, all'emissione di polveri ed emissioni sonore;
  - attuazione di misure di mitigazione nella fase di esecuzione in ordine alla produzione dei rifiuti;
  - di precisare che il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà il decadimento del provvedimento di non assoggettabilità a VAS;
  - di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
  - di inviare il presente provvedimento all'Autorità Procedente, individuata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 adottata in data 28 ottobre 2019 nel Responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica;
  - di inviare il presente provvedimento alle Autorità con Competenza Ambientale (A.C.A.) che hanno partecipato al procedimento.

ECP

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE AREA SISMA  
ANASTASIO GIOVANNINO

Montereale, li .....

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data,  Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

**UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI**

Il sottoscritto

**DICHIARA**

che il presente provvedimento è affisso da  
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

**L'Addetto alle Pubblicazioni**

Montereale, li